

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO A TASSO FISSO
“BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S. PIETRO IN VINCIO TF 3,75% 02/01/2009 – 02/01/2012 50° EM.”
CODICE ISIN IT0004440779

Art. 1 – Ente emittente

L'emissione è effettuata dalla Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio, Sede legale Via Provinciale Lucchese, 125/B, numero di iscrizione all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia 2305-10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia, Codice Fiscale e Partita IVA 00135550473, iscritta nel Registro delle Società del Tribunale di Pistoia.

Art. 2 – Importo e taglio dei titoli

Il prestito obbligazionario “Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio TF 3,75% 02/01/2009 – 02/01/2012 50° emissione”, è emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito per un importo massimo di €uro 3.000.000,00 (tre milioni/00 di euro).

Il taglio minimo di sottoscrizione è pari ad €uro 10.000,00. Il taglio minimo di emissione è pari ad €uro 10.000,00; sono consentiti tagli di emissione più elevati per importi comunque multipli di €uro 1.000,00.

Il prestito è dematerializzato e custodito presso la società di gestione accentrata Monte Titoli SpA; non si procederà di conseguenza alla stampa dei certificati. Esso è rappresentato da obbligazioni al portatore del valore nominale di 1.000 euro cadauna, munite di cedole di interesse semestrale.

A richiesta e contro il rimborso delle spese i titoli potranno essere resi nominativi.

Art. 3 – Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di €uro 1.000,00 (mille) per ogni obbligazione, oltre al rateo eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione.

Art. 4 – Periodo di sottoscrizione

Le obbligazioni sono sottoscrivibili dal 22/12/2008 fino al 28/05/2009 compreso, al prezzo di €uro 1.000,00 per ogni obbligazione. Il collocamento potrà essere chiuso anticipatamente e senza preavviso, a discrezione della Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per la presente emissione. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte in base alla data ed ora di conferimento della richiesta.

Art. 5 – Durata

La durata del prestito è di 36 mesi. Il prestito sarà integralmente rimborsato in data 02 gennaio 2012, data in cui cesserà di essere fruttifero. Il rimborso ordinario avverrà alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione. Non è prevista la facoltà, da parte dell'Emittente, di rimborsare anticipatamente l'intero prestito.

Art. 6 – Godimento

Il prestito ha godimento 02 gennaio – 02 luglio di ogni anno, con inizio godimento 02/01/2009.

Art. 7 – Interessi e cedole

Gli interessi, calcolati secondo la convenzione ACT/ACT, saranno pagati in rate semestrali posticipate il 02/01 e il 02/07 di ogni anno. La prima cedola sarà pagata in via posticipata il 02/07/2009.

Il tasso di interesse di ogni cedola è pari al 3,75% lordo su base annua, ovvero 1,875% lordo su base semestrale. Il rendimento effettivo su base annua, al netto dell'effetto fiscale, è pari al 3,31% (calcolato in regime di capitalizzazione composta).

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Art. 8 – Commissioni di sottoscrizione

Non è prevista la commissione di sottoscrizione.

Art. 9 – Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca. Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi dalle banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale a scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto a cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto dei titoli per i 3 (tre) mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un importo massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno,38 euro). Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli Amministratori, dai Sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Art. 10 – Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti

La tutela, cui all'articolo precedente, assume un carattere soggettivo, e quindi riguarda il portatore dei titoli, entro il limite massimo di Euro 103.291,38 calcolato sull'intero ammontare dei titoli posseduti, indipendentemente dalle emissioni dalle quali singolarmente derivano e sempre che risulti soddisfatto il requisito del possesso ininterrotto per un periodo di almeno tre mesi. E' del tutto irrilevante la circostanza che i titoli siano stati sottoscritti all'atto dell'emissione del prestito o siano stati acquistati successivamente, rilevando ciò esclusivamente per la determinazione del periodo di possesso utile ai fini della garanzia.

Art. 11 – Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

I redditi da capitale (interessi, premi ed altri frutti) derivanti dal possesso delle obbligazioni, sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dal D. Lgs. 239 del 01/04/1996. I redditi diversi (plusvalenze), diversi da quelli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81 T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 461/97), sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 461/97. L'imposta è applicata secondo le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 del medesimo D. Lgs..

Art. 12 – Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca emittente.

Art. 13 - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 14 – Rimborso

Il rimborso verrà effettuato, senza alcuna deduzione per spese, alla pari (100,00) in data 02/01/2012.

Art. 15 – Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Art. 16 – Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà esclusivamente competente, in via inderogabile, il Foro di Pistoia. Ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Art. 17 – Informazioni sui rischi dell'operazione

Queste obbligazioni sono caratterizzate da una rischiosità tipica di un investimento a tasso fisso. L'investitore dovrebbe concludere un'operazione avente ad oggetto tali obbligazioni solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano. Resta inteso che, valutato il rischio dell'operazione,

l'investitore e la Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo alla sua situazione patrimoniale, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua personale esperienza nel campo degli investimenti finanziari.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le obbligazioni oggetto del presente regolamento sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale. Le obbligazioni danno, inoltre, diritto ad un rendimento garantito, corrisposto attraverso il pagamento di cedole fisse, come indicato nel precedente art. 7.

ESEMPLIFICAZIONI E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Le obbligazioni a tasso fisso assicurano un rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale pari a 3,31% (calcolato in regime di capitalizzazione composta). Lo stesso, alla data del 26/11/2008, si confronta con un rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale di un titolo free risk (BTP 01feb2012 5% IT0003190912) pari a 3,12%.

RISCHIO EMITTENTE

È il rischio rappresentato dalla probabilità che la Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio, quale emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagare le cedole e/o rimborsare il capitale in caso di liquidazione.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Le obbligazioni Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio TF 3,75% 02/01/2009 – 02/01/2012 50% emissione non saranno negoziate in nessun mercato regolamentato. Gli obbligazionisti potrebbero quindi avere difficoltà a liquidare il loro investimento e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro. Nondimeno l'investitore nell'elaborare la propria strategia finanziaria deve aver consapevolezza che l'orizzonte temporale dell'investimento deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

RISCHIO DI PREZZO

E' il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse espressi dai mercati finanziari; dette variazioni riducono, infatti, il valore di mercato del titolo. Più specificatamente l'investitore deve avere presente che le variazioni del valore del titolo sono legate in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse sul mercato, per cui ad una variazione in aumento dei tassi di interesse corrisponde una variazione in diminuzione del valore del titolo mentre ad una variazione in diminuzione dei tassi di interesse corrisponde un aumento del richiamato valore. Se il risparmiatore volesse pertanto vendere le obbligazioni prima della scadenza naturale, il loro valore potrebbe risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Poiché l'emittente agisce anche in veste di agente per il calcolo potrebbe verificarsi conflitto di interesse.

RISCHIO CONNESSO ALL'ASSENZA DI RATING

Agli strumenti finanziari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio non è stato attribuito nessun rating.

RISCHIO CONNESSO ALLA EVENTUALE VARIAZIONE O INTRODUZIONE DI IMPOSTE FISCALI GRAVANTI SULLE OBBLIGAZIONI

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscano le Obbligazioni ed/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di redazione del presente Prospetto e descritto al Paragrafo 4.14 "Regime Fiscale", non muti durante la vita delle Obbligazioni con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dalle Obbligazioni. Qualora durante la vita delle Obbligazioni, quale conseguenza di modifiche alla normativa fiscale applicabile, i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano assoggettati a ritenuta alla fonte o altro tipo di imposta, contributo o onere governativo, e, di conseguenza, l'Emittente debba trattenere tale imposta, onere o contributo dai pagamenti agli investitori, l'Emittente effettuerà i pagamenti solo dopo aver trattenuto le somme corrispondenti e non corrisponderà agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione delle maggiori trattenute. Di conseguenza, qualora tali trattenute si rendano necessarie, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello previsto in origine. L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative quali quelle sopra descritte si verificheranno entro la scadenza delle Obbligazioni e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere.

RISCHIO CONNESSO AI LIMITI DELLA GARANZIA DI PAGAMENTO

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi dalle banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale a scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto a cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto dei titoli per i 3 (tre) mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un importo massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38

(centotremiladuecentonovantuno,38 euro). Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli Amministratori, dai Sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.